

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2451 del 16/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA mae prototipi s.r.l. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA, DEI METALLI: METALLURGIA DELLE POLVERI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO N. 138.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2556 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MAE PROTOTIPI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA, DEI METALLI: METALLURGIA DELLE POLVERI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO N. 138.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale n. 794 del 19.04.2011 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Piacenza (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto prot. n. 30239 del 11.05.2011) per l'attività di "fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli: metallurgia delle polveri" svolta dalla Ditta MAE PROTOTIPI S.r.l. nello stabilimento in oggetto;
- nota 09.03.2017 (acquisita agli atti in data 10.03.2017 con prot. n. 2722), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta MAE PROTOTIPI S.r.l. L'istanza è stata avanzata per:
 - acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito di una modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento -
 - presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 del DPR 447/95 relativamente all'impatto acustico;
- nota del SUEAP del Comune di Piacenza del 06.02.2017 (pervenuta il 07.02.2017 ed iscritta al prot. Arpae con n. 1377), con cui venivano trasmesse le integrazioni precedentemente richieste tramite nota Arpae n. 14519 del 29.12.2016;
- integrazioni volontarie, trasmesse dal SUEAP del Comune di Piacenza con nota del 15.03.2017 (prot. Arpae n. 2941 di pari data);

PRESO ATTO che la modifica dello stabilimento riguarda la dismissione del camino E3 (cappa di aspirazione) e la sostituzione del camino E2 (già autorizzato) con uno nuovo per l'aspirazione delle attività derivanti da banchi aspiranti e sabbiatrici;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 20.03.2017, prot. n. 3115;
- nota 28.04.2017, prot. n. 33046 (prot. Arpae n. 4914 del 02.05.2017) con la quale l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;
- il parere favorevole, con prescrizioni, trasmesso dal Comune di Piacenza con nota 14.03.2017, prot. n. 29367 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2870) in merito alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MAE PROTOTIPI S.r.l.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAE PROTOTIPI S.R.L.** (C.FISC. 01319560338) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), via Bolzoni n. 51 - per l'attività di "fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli: metallurgia delle polveri" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), via dell'Artigianato n° 138. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE SU FORNO DI INFILTRAZIONE E FORNO DI OSSIDAZIONE

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	240 g/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE BANCHI, ASPIRAZIONE SABBIA TRICHI, RICAMBIO ARIA LOCALE SYNTERSTATION

Portata	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	240 g/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione ammessa degli inquinanti	
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità

devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;

b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
- UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;

c) fermo restando il rispetto del limite di E2, la Ditta può non effettuare autocontrolli periodici;

d) in sede di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E2, oltre ai controlli previsti per la verifica del rispetto dei limiti fissati, dovranno essere effettuati almeno 3 autocontrolli miranti alla verifica delle concentrazioni di COV espressi come Ctot, utilizzando il metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);

e) si fa riserva di fissare specifici limiti di emissione sulla base dell'esito dei controlli di cui al punto precedente;

f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

g) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti modificati è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

h) il termine ultimo di messa a regime degli impianti modificati è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

i) qualora le date di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza, in lingua italiana, dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare altresì atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.